



**REGOLAMENTO INTERNO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
"INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE"
di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016**

**Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113, comma 3, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente "codice") Allegato A.
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo di "incentivo per le funzioni tecniche" di cui al comma 2 del predetto art. 113. Al predetto fondo sono destinate apposite risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori, servizi e forniture, inseriti negli stati di previsione della spesa di Somma Patrimonio e Servizi S.r.l.
3. Le risorse finanziarie di cui al predetto fondo sono modulate sull'importo di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. nonché dei collaboratori delle predette figure, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile di Settore.
4. Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. non dispone di personale con qualifica dirigenziale e pertanto non si applica quanto previsto al comma 3, 7° periodo del predetto art. 113.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le attività di esecuzione di contratti di importo a base di gara pari o superiori a €. 40.000,00 inerenti:
 - a) *Lavori*, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
 - b) *Opera*, quale il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi, sia quelle di presidio ambientale, paesaggistico che di ingegneria naturalistica;
 - c) *Forniture*, appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto di prodotti;
 - d) *Servizi*, appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi.

**Art. 2
Costituzione e quantificazione del fondo art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016 – Ripartizione del fondo incentivante**

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente Regolamento.

3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da ripartire.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	% rel.
PIANIFICAZIONE	20	Progetto di fattibilità	7
		Redazione Programma Triennale	3
		Espropriazione per pubblica utilità	10
VERIFICA PROGETTI	8	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	3
FASE DI GARA	5	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	5
FASE ESECUTIVA	37	Direzione Lavori	25
		Collaudo Statico	2
		Collaudo Amministrativo/Certificato regolare esecuzione	10
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	30	Responsabilità del Procedimento	30
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	% rel.
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti	5
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara	20
FASE ESECUTIVA	40	Direzione Esecuzione del Contratto	30
		Verifica di conformità	10
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	35	Responsabilità del Procedimento	35
Totali	100		100

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla terza colonna), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
7. I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla terza colonna), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di

- provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
8. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
 9. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla terza colonna) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
 10. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
 11. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico di Somma Patrimonio e Servizi S.r.l., ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

Art. 3

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 2.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al responsabile di settore perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati a Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 4

Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver accertato la

rispondenza a quanto realizzato, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. Sulle tempistiche di erogazione, tale compenso potrà essere erogato non prima della fase di pubblicazione del bando di gara o di spedizione degli inviti, nonché alla fine di ciascuna successiva fase procedurale da cui scaturisce il diritto alla corresponsione dell'incentivo.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza dell'Amministratore Unico che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga entro 30 (trenta) giorni.

Art. 5

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 6

Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo o dell'Amministratore Unico di Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. ed è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web aziendale.

28 MAR. 2017



L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Andrea Gambini

Allegato A

Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.